

## Interessi passivi deducibili: non conta il fatto generativo

DS6901  
Possono essere dedotti gli interessi passivi ai fini Ires e Irap secondo le modalità di calcolo previste all'art. 63 ora art. 96 del Tuir. Sono quindi deducibili gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, inclusi quelli capitalizzati nel valore dei beni, in ciascun periodo d'imposta nel limite degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati e per l'eccedenza sono deducibili nel limite dell'ammontare risultante dalla somma, tra 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo di imposta ed il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato dai precedenti periodi di imposta.

È quanto si evince dalla risposta a interpello n. 172 pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate ieri in materia di deducibilità di interessi passivi pagati su atti di conciliazione e di accertamento con adesione. In particolare, una società istante Alfa ha sottoscritto un accordo con la Direzione generale con cui hanno definito alcune contestazioni mosse dall'Agenzia per le annualità dal 2014 al 2018. L'Accordo ha avuto esecuzione con la definizione degli atti di conciliazione e di adesione relativi ai singoli periodi d'imposta, con i relativi versamenti tenuto conto delle maggiori imposte pagate e degli interessi per ritardato versamento. Sotto il profilo contabile, Alfa ha contabilizzato l'ammontare versato a titolo di maggiori imposte alla voce imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente mentre gli interessi sono stati registrati all'interno della voce di conto economico, interessi passivi ed oneri assimilati. Entrambe le voci hanno concorso alla determinazione del risultato dell'esercizio 2022. Ai fini della determinazione del reddito per il medesimo periodo d'imposta, Alfa ha intenzione di procedere alla ripresa a tassazione delle somme versate a titolo di imposte e sanzioni ed alla deduzione dell'importo versato a titolo di interessi. Alla luce di quanto sopra l'istante chiede se gli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell'Ires e dell'Irap siano deducibili dai relativi imponibili. Secondo Alfa, seppure la prassi dell'Agenzia delle entrate abbia più volte confermato la deducibilità degli interessi, la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28740

DS6901  
del 4 ottobre 2022 ha generato alcuni dubbi interpretativi. L'Agenzia delle Entrate fa presente che nella recente risposta a interpello n. 541 del 2022 nell'ambito della quale, con riguardo al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione, è stato statuito che la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal Tuir al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili gli interessi passivi correlati alla riscossione e all'accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione e rientrano quindi nell'ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono. Analogo principio era stato precedentemente elaborato dall'amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 178 del 9 novembre 2001, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla commissione europea, in cui è stato affermato che l'articolo 63 ora articolo 96, del Tuir non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell'onere cui essi sono accessori. Una conferma di ciò si ha anche nella relazione ministeriale illustrativa del Tuir, la quale, in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto dell'interpello, afferma che rientrano nell'accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del dpr n. 602/73, - tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo. Pertanto, considerato che il sistema normativo del Tuir riconosce l'autonomia della funzione degli interessi passivi, la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall'articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

**Giovanni Musso**

© Riproduzione riservata

